

DECRETO – SICUREZZA 2025

Decreto-legge 48/2025 in vigore dal 12/4/2025

convertito in legge 80/2025 in vigore dal 10/6/2025

LUCI E QUALCHE OMBRA

1) L'articolo 2, modifica la disciplina concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo. Oltre ai dati identificativi riportati nel documento di identità, devono essere comunicati dagli esercenti attività di autonoleggio i dati identificativi del veicolo, quali targa e numero di telaio, nonché gli eventuali intervenuti mutamenti della proprietà e gli eventuali contratti di subnoleggio.

La novella è finalizzata a prevenire atti di terrorismo che si sono verificati in alcune città europee come l'uso di un autoveicolo per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati.

Il campo di applicazione della norma, giustamente, è stato esteso anche ad altri gravi reati, per es. di tipo mafioso e di traffico di stupefacenti.

2) L'articolo 10 introduce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e una procedura d'urgenza per la liberazione dell'immobile occupato e la reintegrazione nel possesso degli aventi diritto. L'ufficiale di polizia giudiziaria, appartenente a Carabinieri, Polizia di Stato o Polizia Locale, ha un ruolo fondamentale nella nuova procedura.

La Polizia Locale di Milano ha Nucleo Reati Immobiliari e un Nucleo Tutela Demanio e Patrimonio.

3) L'articolo 11 introduce la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, applicabile ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio; nonché una specifica ipotesi di truffa aggravata nei confronti delle persone anziane.

4) L'articolo 12 prevede un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia. Qui si tratta di punire i violenti.

5) L'articolo 15 incide sulla disciplina dell'esecuzione penale nei confronti delle donne incinte o con figli fino a 3 anni. È ben nota a tutti l'impunità delle borseggiatrici dell'est, perlopiù ROM, nomadi, ecc. solo per il fatto di essere perennemente in stato di gravidanza. Come Adelina /Sophia Loren nel famoso film Ieri Oggi e Domani. Per loro è previsto l'ICAM anziché il carcere.

L'unico punto dolente è che di questi speciali Istituti di Custodia Attenuata ce ne sono solo 4 in tutta Italia. Bisogna farne almeno uno in ogni regione se non vogliono che questa sacrosanta norma resti priva di efficacia.

6) L'articolo 16 modifica il reato di impiego di minori nell'accattonaggio, estendendo la rilevanza penale delle condotte di accattonaggio ai casi di impiego di minori fino ai sedici anni di età, età dell'obbligo scolastico, e non più quattordici. Le pene detentive sono state aumentate.

7) L'articolo 19 introduce una circostanza aggravante speciale dei delitti di violenza e di resistenza a nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

8) L'articolo 20, modificando il primo comma dell'articolo 583-quater del codice penale ha qui previsto l'aggravante del delitto di lesioni personali dolose cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

Forse chi ha scritto il testo del decreto non si è accorto che questa circostanza speciale esisteva già ed era prevista dall'art. 585 del codice penale con rinvio al n. 5-bis dell'art. 576.

Oppure era consapevole ma ha preferito inserire l'aggravante in modo più rapido nei riferimenti giuridici. Tuttavia sebbene con l'intento di fare cosa utile e buona per le forze dell'ordine ha commesso qualche errore che ha leggermente peggiorato il quadro normativo.

Prima con l'aggravante 585 e 576 n. 5-bis il reato era sempre procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale monocratico. Ora soltanto per lesioni gravi o gravissime.

Ora, in caso di lesioni semplici, ossia con prognosi non superiore a 40 giorni, si procede a querela e la competenza è del giudice di pace. E questo non va bene. Bisogna porre rimedio.

Se come spesso accade il reato concorre con quello di resistenza, per connessione la competenza resta del Tribunale, ma se le lesioni sono lievi la procedibilità è a querela di parte.

In caso di lesioni gravissime prima il massimo della pena arrivava a 18 anni, ora a 16 anni.

=====

9) L'articolo 21 consente alle Forze di polizia di utilizzare bodycam nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare la videosorveglianza nelle camere di sicurezza in cui vengono trattenute le persone arrestate.

I servizi di controllo del territorio sono svolti anche dalle pattuglie di polizia locale. La norma di per sé è positiva, tuttavia andava scritta con maggiori dettagli per evitare che poi possa essere resa meno efficace da eventuali interventi del garante della privacy. Oltre alle bodycam indossate dagli agenti devono essere previste anche dashcam a bordo dei veicoli di servizio.

=====

10) L'art. 24 inasprisce le pene relative al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche.

=====

11) L'articolo 25 un aumento delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada nei casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale. Qui forse sarebbe stato necessario un intervento più severo, come una sanzione di natura penale, come del resto è previsto per questa fattispecie quasi ovunque nel mondo.

Bisogna capire che sottrarsi a un controllo stradale è molto grave.

=====

12) L'articolo 28 autorizza anche gli agenti di pubblica sicurezza a detenere e portare fuori dalla propria abitazione un'arma da fuoco – pistola semiautomatica o revolver – diversa da quella di ordinanza, quando non sono in servizio e sono in abiti civili. Questo consentirà fuori servizio di portare un'arma più piccola di quella di ordinanza e più facilmente occultabile.

L'aspetto dolente è che nel 2025 bisogna ancora fare riferimento a una norma del 1907, dove si parla di guardie di città e di guardie dei comuni.

Vogliamo caro Parlamento aggiornare la legislazione. Ogni giorno come Polizia Locale denunciando a Milano persone che vanno a fare l'esame di teoria della patente con gli auricolari per comunicare e dobbiamo fare riferimento a una norma del 1925. Cosa aspettiamo a inserirne una specifica nel codice penale?

Tornando però in tema, ossia alla nuova norma sul porto d'armi, anche in questo caso non vorremmo che poi esca la solita circolare ministeriale che escluda la polizia locale.

=====

13) L'articolo 32, con riferimento alla conclusione di contratti di vendita di un servizio per la telefonia mobile, prevede che al cliente cittadino di Paese fuori dall'Unione europea, sia richiesto al momento della conclusione del contratto medesimo il documento che attesti il regolare soggiorno in Italia o il passaporto o documenti di riconoscimento in corso di validità.

=====